

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

V<sup>a</sup> SEZIONE

Doping – Commissione Tesseramenti – Commissione Vertenze Economiche – Agenti di Calciatori

### COMUNICATO UFFICIALE N. 250/CGF

(2007/2008)

### TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL COM. UFF. N. 213/CGF – RIUNIONE DEL 10 GIUGNO 2008

#### Collegio composto dai Signori:

Pappa Avv. Italo – Presidente; Patierno Dott. Antonio, Orlandi Prof. Mauro, Deroma Avv. Serapio, Tumbiolo Dott. Antonino, – Componenti; Bravi Dott. Carlo Rappresentante A.I.A.; Metitieri Dott. Antonio – Segretario.

#### **4) DEFERIMENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I. A CARICO DEL CALCIATORE BRANDIMARTE ERALDO, ATTUALMENTE TESSERATO IN FAVORE DELL'A.S. SISAS PERUGIA CALCIO A CINQUE, PER VIOLAZIONE DELL' ART. 2.1 DELLE NORME SPORTIVE ANTIDOPING**

Con atto in data 23.5.2008 l'Ufficio della Procura Antidoping del C.O.N.I. deferiva al competente Organo di Giustizia Federale della F.I.G.C. il calciatore Eraldo Brandimarte, tesserato all'epoca dei fatti in favore della società Perugia Calcio a Cinque, il quale in esito alle analisi del campione biologico prelevatogli in occasione del controllo antidoping al termine della gara del Campionato di Calcio a Cinque, SerieA1 "Perugia/Augusta" disputata a Perugia il 12.3.2008, era risultato positivo per la presenza di metabolita di tetraidrocannabinolo, in concentrazione superiore alla soglia limite.

Il menzionato atleta, che non ha chiesto l'effettuazione delle controanalisi, come previsto dalla normativa di settore, veniva con decorrenza immediata sospeso in via cautelare da ogni attività agonistica, con provvedimento del 9.4.2008 di questa Corte di Giustizia Federale.

L'Ufficio di Procura Antidoping, nel disporre il deferimento del calciatore Eraldo Brandimarte per la violazione dell'art. 2 comma 1 del codice WADA dinanzi a questo Organo di Giustizia Federale, ha chiesto nei suoi confronti la sospensione dalla attività agonistica per mesi tre.

Nella seduta del 10.6.2008, presente il legale di fiducia dell'incolpato, il rappresentante della Procura Antidoping ha chiesto nei suoi confronti, conformemente all'atto di deferimento, la sospensione dalla attività agonistica per mesi tre.

Osserva la Corte Federale che le risultanze del procedimento giustificano pienamente il deferimento dell'atleta per la violazione della norma di cui all'art. 2 comma 1 del codice WADA, posto che il Brandimarte è risultato positivo per la presenza di metabolita di tetraidrocannabinolo in concentrazione superiore alla soglia limite e che vi è stata ammissione di colpevolezza da parte del calciatore che ha riconosciuto di aver fumato il sabato prima della gara svoltasi il mercoledì una sigaretta drogata offertagli da un suo amico. Sussistono quindi elementi certi di colpevolezza del Brandimarte in ordine alla violazione disciplinare contestatagli (art 2. comma 1 Codice WADA).

Tenuto conto del comportamento processuale dell'atleta, conformemente alla richiesta della Procura Antidoping, stimasi adeguata la sanzione della sospensione dalla attività agonistica per mesi tre.

Per questi motivi la C.G.F. visti gli atti, in accoglimento del deferimento come sopra proposto dall'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I., dichiara il calciatore Brandimarte Eraldo responsabile della violazione ascrittagli e infligge la sanzione della squalifica per mesi 3 a decorrere dalla data di sospensione cautelare, 9.4.2008.

*“Sulla base della decisione assunta dalla Corte di Giustizia Federale in data odierna, il calciatore Brandimarte Eraldo è inserito nel RTP (Registered Testing Pool) nazionale del CONI-NADO ed è tenuto ad adempiere a tutti gli specifici obblighi previsti sino alla fine dell'anno solare in cui ha termine l'efficacia del presente provvedimento ovvero sino a quando non comunichi agli Organi Competenti di ritirarsi da qualsiasi attività sportiva”.*

IL PRESIDENTE  
Avv. Italo Pappa

-----

**Publicato in Roma il 24 Giugno 2008**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete